

# Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista<sup>1</sup>

adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 30.09.1997  
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 13.06.2006

## **capo I – Disposizioni generali**

### *articolo 1 – Oggetto del regolamento*

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 04.01.1990 n. 1, dalla legge regionale 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

### *articolo 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio*

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna o di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere della competente commissione comunale di cui all'articolo 7 della legge regionale 27.11.1991 n. 29.

2. È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono essere esercitate solo occasionalmente a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo articolo 25.

### *articolo 3 – Contenuti dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo articolo 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'articolo 7 comma 2 della legge 04.01.1990 n. 1.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:

---

<sup>1</sup> la legge 17.08.2005 n. 174 ha istituito la figura professionale dell'acconciatore, che sostituisce le figure del barbiere e del parrucchiere per uomo e donna

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'articolo 5 comma 3 della legge 08.08.1985 n. 443.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge 04.01.1990 n. 1.

#### *articolo 4 – Tipologia delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a) *barbiere*: trattasi di attività, esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- b) *parrucchiere per uomo e donna*: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
  - taglio dei capelli;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) *estetista*: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'articolo 1 della legge 04.01.1990 n. 1, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge regionale 27.11.1991 n. 29 e dalla legge 04.01.1990 n. 1.

#### *articolo 5 – Attività svolte presso l'abitazione*

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

#### *articolo 6 – Attività didattiche*

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su oggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato al rispetto delle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo da parte del personale qualificato, qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;
- f) le attività didattiche non possono essere effettuate in locali per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 1.

3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

#### *articolo 7 – Compiti della commissione consultiva comunale*

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori;
- c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
- d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
- e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 27.11.1991 n. 29;
- f) domande di subingresso in una attività preesistente, qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

2. La commissione deve essere sentita altresì sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.

3. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

#### *articolo 8 – Funzionamento della commissione consultiva comunale*

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal sindaco.

3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il sindaco provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato a mezzo raccomandata o telefax a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

5. La composizione della commissione è stabilita dall'articolo 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dall'articolo 7 della legge regionale 27.11.1991 n. 29.

### **capo II – Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

#### *articolo 9 – Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione relativa a:
  - requisiti professionali di cui alla legge 04.01.1990 n. 1, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
  - requisiti professionali di cui alla legge 14.02.1963 n. 161 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
- b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;

- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro.

#### *articolo 10 – Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione*

1. Il sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

4. Ai fini dell'ottenimento del parere igienico-sanitario e del successivo rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve fornire esaurienti indicazioni circa la disponibilità e l'agibilità dei locali.

5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- commissione provinciale per l'artigianato;
- camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
- ufficio tributi del comune;
- dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S.;
- ufficio urbanistica del comune.

#### *articolo 11 – Norme sull'autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### *articolo 12 – Inizio dell'attività*

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve comunicare al competente ufficio comunale, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, la data ed il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le imprese non artigiane, ovvero esibire la ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione.

#### *articolo 13 – Modifiche*

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al sindaco per le verifiche di legge.

2. Il sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il sindaco ne vieta l'attuazione.

#### *articolo 14 – Sospensione, revoca e decadenza*

1. Il sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.

2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre mesi deve essere comunicata al sindaco.

4. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal sindaco:

- a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
- b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni delle leggi che disciplinano la materia;
- c) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, fatta eccezio-

ne per i seguenti casi, nei quali il sindaco può consentire la sospensione dell'attività:

- per gravi indisponibilità fisiche;
- per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- per lavori di ristrutturazione dei locali richiesti dall'U.L.S.S. competente;
- per altri gravi motivi di comprovata necessità.

#### *articolo 15 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa*

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione e chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione dal comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge 08.08.1985 n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

#### *articolo 16 – Trasferimento della sede*

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore o per altri giustificati motivi, il responsabile del provvedimento finale, su conforme parere della commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento in altri locali di attività esistenti da almeno tre anni, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.<sup>2</sup>

#### *articolo 17 – Ricorsi*

1. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

### **capo III – Norme igienico-sanitarie**

#### *articolo 18 – Accertamenti igienico-sanitari*

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

#### *articolo 19 – Requisiti dei locali<sup>3</sup>*

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
- b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;

<sup>2</sup> comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 13.06.2006

<sup>3</sup> per le caratteristiche dei locali, vedere anche gli articoli 3 e 5

- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 05.03.1990 n. 46;
- e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di acqua corrente;
- g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

*articolo 20 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche*

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2. È vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

*articolo 21 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività*

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2. È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'articolo 7 del R.D. 30.10.1924 n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo" contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

*articolo 22 – Controlli sanitari del personale*

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S..

2.<sup>4</sup>

3.<sup>5</sup>

**capo IV – Orari e tariffe**

*articolo 23 – Orari*

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> comma abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 13.06.2006

<sup>5</sup> comma abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 13.06.2006

<sup>6</sup> le prescrizioni di cui al presente comma sono state così modificate dall'articolo 1 comma 3 dell'ordinanza n. 4904 del 09.05.2006: "L'orario di apertura e chiusura dell'attività – compresa anche la chiusura infrasettimanale – è comunicato al competente ufficio

3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso per non più di un'ora oltre i limiti di orario.<sup>7</sup>

#### articolo 24 – Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### articolo 25 – Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

$$\sqrt{\frac{\text{superficie in mq.}}{\frac{n^{\circ} \text{ residenti}}{n^{\circ} \text{residenti per addetto}} \div \frac{n^{\circ} \text{ addetti}}{n^{\circ} \text{ esercizi in attività}}}} = \text{distanza minima}$$

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartiere, frazione, zona, ecc.) presa in esame.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, meglio individuate nell'elaborato grafico allegato:

- zona 1: centro abitato;
- zona 2: altre zone.

4. Con riferimento alla zona 1, il numero dei residenti è incrementato del 5% al fine di considerare l'effetto di attrazione dalla stessa esercitato.

5. La popolazione residente nella zona 1 viene ulteriormente incrementata del 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.

6. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 200 residenti per l'attività di acconciatore (barbiere o parrucchiere per uomo e donna);
- un addetto ogni 400 residenti per l'attività di estetista.<sup>8</sup>

7. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti e del personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

8. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

9. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona. Nel caso in cui la distanza dell'esercizio interessato dal confine della zona in cui esso è ubicato sia inferiore alla distanza minima stabilita, quest'ultima va computata proseguendo nella zona contigua in misura complessivamente corrispondente alla distanza minima più bassa fra quelle stabilite per le zone considerate.

10. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di *convivenze* quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

11. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

---

comunale almeno quindici giorni prima della sua applicazione ed è esposto al pubblico in modo che esso sia visibile dall'esterno anche quando l'esercizio è chiuso"

<sup>7</sup> le prescrizioni di cui al presente comma sono state così modificate dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza n. 4904 del 09.05.2006: "Le prestazioni in corso all'ora di chiusura possono essere ultimate, a porte chiuse, entro mezz'ora al termine dell'apertura antimeridiana ed entro un'ora al termine dell'apertura pomeridiana o serale"

<sup>8</sup> comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 13.06.2006

## **capo V – Controlli e sanzioni**

### *articolo 26 – Controlli*

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

### *articolo 27 – Sanzioni*

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 04.01.1990 n. 1, sono punite con sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione con la procedura di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

### *articolo 28 – Attività abusive*

1. Il sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **capo VI – Norme transitorie e finali**

### *articolo 29 – Conversione delle vecchie autorizzazioni*

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14.02.1963 n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23.12.1970 n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'articolo 1 della legge 04.01.1990 n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:

- a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere, così come individuate dall'articolo 4 comma 1 lettera B) del presente regolamento;
- b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria di locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.

3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 lettera g) e dall'articolo 25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'articolo 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.

4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 27.11.1991 n. 29 e previo parere della commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27.11.1991 n. 29.

### *articolo 30 – Abrogazione norme precedenti*

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, in modo particolare quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 219 del 28.12.1988 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni.